

ASSOCIAZIONE “IL MANTO DI MARTINO ETS”

ART. 1 – COSTITUZIONE

- 1.1 È costituita nella forma dell’associazione riconosciuta avente la seguente denominazione “IL MANTO DI MARTINO ETS”, si sensi e per gli effetti del D.lgs. 117/2017 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
- 1.2 L’Associazione ha sede nel Comune di Rovigo.
- 1.3 L’Associazione è strumento operativo della CARITAS DIOCESANA DI ADRIA-ROVIGO, di seguito chiamata anche con l’acronimo CDA-R e delle realtà Caritas presenti nel territorio diocesano ed opera autonomamente.
- 1.4 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 – ISPIRAZIONE CRISTIANA

L’Associazione s’ispira ai principi cristiani della centralità della persona, del valore della famiglia, dell’educazione alle virtù cristiane, della solidarietà con gli ultimi, secondo il sentire ecclesiale e perciò anche magisteriale. L’Associazione agisce in sintonia con la Chiesa che è in Adria-Rovigo.

ART. 3 - FINALITA’ E OGGETTO SOCIALE

- 3.1 L’Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
- 3.2 L’Associazione persegue le proprie finalità in particolare la promozione integrale della persona, svolgendo attività di assistenza sociale e socio sanitaria, attività di accompagnamento al lavoro e di mediazione all’inserimento lavorativo, attività di inclusione abitativa, nonché attività di istruzione, formazione, tutela dei diritti civili, a favore di persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, senza perseguire alcuna finalità di lucro.
- 3.3 Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui al comma 1, lettere a, b, c, d, i, l, p, r, v, w, dell’articolo 5 del D.Lgs n. 117/2017:
 - 3.3.1 interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - 3.3.2 interventi e prestazioni sanitarie;

- 3.3.3 prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- 3.3.4 educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3.3.5 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 3.3.6 formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione e al contrasto del bullismo, cyberbullismo e della povertà educativa;
- 3.3.7 servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- 3.3.8 alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 3.3.9 accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 3.3.10 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- 3.3.11 promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- 3.3.12 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 3.4 Ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 117/2017, l'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
- 3.5 Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza

nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo dell'art.7 D.Lgs 117/2017.

- 3.6 L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e comunque in conformità a quanto prescritto dalla legge. I volontari saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 3.7 L'Associazione nell'ambito delle suddette attività opererà per la gestione dei servizi-segno della CDA-R e delle realtà Caritas presenti nel territorio diocesano che di volta in volta vengono promossi. L'Associazione, inoltre, opererà per la gestione delle proprie strutture nel rispetto della normativa vigente in materia e potrà addivenire, nell'esercizio della propria attività, a rapporti convenzionati con Enti pubblici.

ART. 4 - AMBITO DI INTERVENTO

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio della Diocesi di Adria-Rovigo; può operare anche a livello nazionale allo scopo di meglio perseguire le finalità statutarie.

ART. 5 – GLI ASSOCIATI

- 5.1 Possono divenire membri dell'Associazione, col consenso del Consiglio Direttivo, le Parrocchie, gli altri Enti ecclesiastici, le Formazioni sociali nonché le Società, Enti, Istituzioni che, condividendo l'ispirazione cristiana di cui all'art. 2 e le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto e che presentano richiesta scritta.
- 5.2 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 5.3 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
- 5.4 Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
- 5.5 Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede sociale entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti li-

bri potrà avvenire con le seguenti modalità: personalmente, prendendo visione degli atti e dei documenti, senza ottenerne copia.

- 5.6 Gli associati svolgono la propria attività in modo spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, hanno diritto di essere rimborsati solamente delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.
- 5.7 Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.
- 5.8 L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati, l'Associato può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea degli associati. - In tal caso la delibera è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea. Nel caso in cui l'esclusione sia confermata dall'Assemblea l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

ART. 6 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi sociali sono:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Consiglio Territoriale
- il Collegio dei Probiviri
- l'Organo di Controllo.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

7.1 L'Assemblea ordinaria degli associati:

- 7.1.1 nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 7.1.2 nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 7.1.3 approva il bilancio consuntivo e preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- 7.1.4 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7.1.5 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

7.1.6 approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e i regolamenti che regolano le attività di cui al precedente art. 3, previo parere favorevole, consultivo e non vincolante, del Presidente e del Direttore della CDA-R, uditi gli Enti interessati all'attività oggetto del regolamento in base ai loro fini istituzionali.

7.2 L'Assemblea straordinaria degli associati:

7.2.1 approva o respinge le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 27;

7.2.2 delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo quanto stabilito dall'art. 26.

7.3 Funzionamento dell'Assemblea degli associati:

7.3.1 Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e dell'eventuale bilancio sociale; può anche essere convocata quando è ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o dal Presidente dello stesso; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione. Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea anche in caso di richiesta motivata da parte di almeno un terzo degli associati;

7.3.2 è presieduta e diretta dal Presidente dell'Associazione o dal vice-presidente, in caso di assenza o impedimento dal rappresentante degli associati presenti più anziano di età che accetta l'incarico;

7.3.3 è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza degli associati, in seconda convocazione, un'ora dopo l'orario fissato per la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

7.3.4 Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;

7.3.5 L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che:

7.3.5.1 sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

7.3.5.2 sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

7.3.5.3 sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri che possono essere riconfermati. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. La nomina di due amministratori è attribuita alla Diocesi di Adria-Rovigo. Il Consiglio Direttivo è dall'Assemblea degli associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 8.2 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea; nello specifico:
- 8.2.1 nomina nella prima riunione tra i propri membri il Presidente ed il vice-presidente;
 - 8.2.2 può attribuire deleghe ai propri membri;
 - 8.2.3 nomina il Consiglio Territoriale, su indicazione della CDA-R;
 - 8.2.4 predispose le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 19, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - 8.2.5 delibera la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea;
 - 8.2.6 delibera sulla domanda di ammissione dei nuovi associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;
 - 8.2.7 delibera la cancellazione e l'esclusione degli associati;
 - 8.2.8 individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - 8.2.9 stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - 8.2.10 compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
 - 8.2.11 nomina il Segretario/Cassiere di cui al successivo art. 14;
 - 8.2.12 decide gli investimenti del patrimonio;
 - 8.2.13 accetta le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari;
 - 8.2.14 delibera le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
 - 8.2.15 ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
- 8.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal suo Presidente almeno quattro volte l'anno e ogni volta lo ritenga necessario o ne riceva richiesta motivata, per iscritto, di almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso. La riunione è valida quando sono presenti almeno tre membri, compreso il Presidente o suo delegato, delibera a maggioranza dei presenti in adunanza.
- 8.4 I membri del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare agli incontri del Consiglio Territoriale.
- 8.5 Della propria attività svolta il Consiglio Direttivo è responsabile davanti all'Assemblea.

ART. 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- 9.1 È il legale rappresentante dell'Associazione; è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;
- 9.2 presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- 9.3 dirige tutta l'attività dell'Associazione e vigila su quella delle opere promosse dalla stessa;
- 9.4 dà attuazione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 9.5 è titolare dei rapporti di lavoro con eventuale personale dipendente;
- 9.6 firma le convenzioni, la corrispondenza, tutti gli atti dell'ufficio e qualsiasi mandato di pagamento;
- 9.7 convoca e presiede il Consiglio Territoriale;
- 9.8 in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente con tutti i poteri e le attribuzioni;
- 9.9 In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

ART.10 – IL CONSIGLIO TERRITORIALE

- 10.1 È composto da persone incaricate dal Consiglio Direttivo, che nel proprio territorio di riferimento coordinano le attività dell'Associazione. Inoltre, sulla base delle esigenze del territorio dà indicazioni al Consiglio Direttivo per l'eventuale attivazione di nuovi servizi. Obiettivo del Consiglio Territoriale è quello di promuovere la soggettività attiva del territorio.
- 10.2 Si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente, che ne presiede le adunanze.

ART. 11 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri:

- 11.1 È composto da tre membri nominati dall'Assemblea degli associati. La carica non è compatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo;
- 11.2 ha il compito di pacifico compositore di controversie o contestazioni sorte tra i soci dell'Associazione o tra soci e l'Associazione o alcuni suoi Organi;
- 11.3 giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.

ART. 12 L'ORGANO DI CONTROLLO

- 12.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile;

- 12.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017;
- 12.3 Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;
- 12.4 Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato;

ART. 13 – LE CARICHE SOCIALI

Le Cariche Sociali di cui agli articoli precedenti:

- 13.1 hanno durata di anni 5 e le persone sono rieleggibili;
- 13.2 non costituiscono in nessun caso rapporto d'impiego con l'Associazione e sono gratuite.
- 13.3 Qualora venga a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima Assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea nel qual caso il Consiglio Direttivo si ritiene decaduto ed il Presidente deve convocare senza indugio l'Assemblea.

ART. 14 – IL SEGRETARIO / CASSIERE

Il Segretario /cassiere:

- 14.1 viene nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei propri membri, nel qual caso è senza diritto di voto;
- 14.2 compila e conserva i libri dell'ufficio e di cassa;
- 14.3 tiene l'inventario dei beni dell'Associazione;
- 14.4 cura la corrispondenza;
- 14.5 è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri;
- 14.6 redige i verbali delle riunioni;
- 14.7 è depositario e responsabile della cassa e provvede ai pagamenti ed alle riscossioni, previa autorizzazione scritta del Presidente. Tale autorizzazione può essere concessa anche in via continuativa e comprendente, se del caso, apposita delega ad operare sui conti correnti intestati all'Associazione.

ART. 15 – LE RISORSE ECONOMICHE

- 15.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- 15.1.1 patrimonio iniziale;
- 15.1.2 beni immobili e mobili;
- 15.1.3 contributi degli aderenti;
- 15.1.4 donazioni e lasciti;
- 15.1.5 rimborsi;
- 15.1.6 ogni altro tipo di entrate previste dal D.Lgs 460/ 97 art. 10 e seguenti;
- 15.2 Il Fondo di dotazione iniziale potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.
- 15.3 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 15.4 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 15.5 Il patrimonio dell'associazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'articolo 22 comma 4 del D.L.S. 117/2017. In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di Controllo se nominato, devono senza indugio convocare l'Assemblea degli Associati per deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo ovvero la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

ART. 16 – I BENI

I beni dell'Associazione sono i beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili. È ammessa anche la partecipazione azionaria.

Tutti i beni sono acquistati dall'Associazione e ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel registro degli inventari che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 17 – I CONTRIBUTI DEGLI ADERENTI

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e dai contributi straordinari che gli aderenti possono versare spontaneamente all'Associazione.

ART. 18 – LE EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

ART. 19 – IL BILANCIO CONSUNTIVO, E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

19.1 Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

19.2 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

19.3 Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispose il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

ART. 20 – APPROVAZIONE DEL BILANCIO

20.1 Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste nell'art. 7 dello statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro il 30 giugno dell'anno seguente.

20.2 Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione nei trenta giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

20.3 Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste nell'art. 7 dello Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio preventivo deve tenersi entro il 30 giugno dell'anno in corso. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione nei trenta giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

ART. 21 – LE CONVENZIONI

21.1 Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

21.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'Associazione.

ART. 22 – COLLABORATORI E DIPENDENTI

L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di lavoratori dipendenti e/o collaboratori.

I rapporti tra l'Associazione e i lavoratori dipendenti e/o collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, l'infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 23 – COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti di collaborazione tra l'Associazione ed i lavoratori autonomi sono disciplinati dalla legge e dalla convenzione che verrà stipulata tra l'associazione ed ognuno dei lavoratori autonomi.

I lavoratori autonomi sono, ai sensi di legge, assicurati contro l'infortunio e la responsabilità civile presso i terzi.

ART. 24 – RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PRIVATI

L'Associazione coopera, senza fine di lucro, con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità come da art. 3.

ART. 25 – RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità come da art. 3.

ART. 26 – SCIoglimento

26.1 Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la convocazione di un'apposita Assemblea, con avviso personale a tutti gli associati. Per deliberare lo scioglimento e la conseguente devoluzione del patrimonio occorre, ai sensi di legge, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo legittimamente in carica e non scaduto, o da un terzo degli associati.

26.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'eventuale patrimonio dell'Associazione, residuo dalla liquidazione di ogni passività, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo le disposizioni stabilite dalla delibera assembleare di scioglimento.

ART. 27 – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea e con la maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 28 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

ART. 30 – NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.